

## Condizioni Generali di Vendita

### A. Contenuto ed oggetto delle Condizioni Generali di Vendita

1. AUTO1.com GmbH, Bergmannstr. 72, 10961 Berlino, amministra il sito internet [www.auto1.com](http://www.auto1.com) (di seguito, "**Portale**") attraverso cui AUTO1 Group Operations SE, Bergmannstr. 72, 10961 Berlino (società registrata presso il Tribunale *Amtsgericht* di Berlino-Charlottenburg con numero di registrazione HRB 229440 B; di seguito, "**AUTO1**") svolge la propria attività commerciale di compravendita di autoveicoli usati. La compravendita di autoveicoli tramite il Portale si intende rivolta in via esclusiva a rivenditori auto.
2. Solo i rivenditori auto (di seguito, "**Acquirenti**") registrati nel Portale sono autorizzati ad acquistare autoveicoli tramite il Portale stesso. I termini e condizioni di uso del Portale ("Condizioni Generali di Utilizzo dei servizi offerti nel sito-web [www.auto1.com](http://www.auto1.com)") regolano l'uso del Portale.
3. AUTO1 European Cars B.V., Hullenbergweg 95, Building B, Treecity, 1101CL Amsterdam, Paesi Bassi (numero di registrazione della società 67290507), ovvero AUTO1 Car Export S.r.l., Via Perin del Vaga 2, 20156 Milano, Italia (iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano con numero di registrazione c.f./p.iva 04927470239), ovvero AUTO1 Car Trade S.r.l., Via Perin del Vaga 2, 20156 Milano, Italia (iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano con numero di registrazione c.f./p.iva 04927460230) (ciascuna singolarmente, il "**Venditore**" o, collettivamente, i "**Venditori**") sono ciascuno il venditore dei veicoli offerti tramite la Piattaforma e detengono ciascuno il titolo di proprietà di tali veicoli (o, nel caso di AUTO1 European Cars B.V., sotto forma di diritto d'aspettativa (*Anwartschaftsrecht*) per i veicoli che AUTO1 European Cars B.V. ha trasferito a un finanziatore (o a un fiduciario o rappresentante che agisce per conto di tale finanziatore) come garanzia per gli obblighi di AUTO1 European Cars B.V. e per i quali la proprietà sarà automaticamente ritrasferita ad AUTO1 European Cars B.V. al verificarsi di determinate condizioni (tali posizioni sono di seguito denominate "**Titolo**"). Se AUTO1 European Cars B.V. agisce come Venditore, rimarrà tale anche se un'altra entità fiscale con sede nel rispettivo paese è indicata sulla fattura. AUTO1.com GmbH e i Venditori fanno parte del gruppo societario AUTO1 (di seguito, congiuntamente, "**AUTO1 Group**").
4. Nell'ambito dell'attività di compravendita di veicoli per mezzo del Portale, AUTO1 fornisce una serie di altri servizi ad essa funzionali, quali la gestione degli ordini, la gestione dei pagamenti, la movimentazione degli autoveicoli e della relativa documentazione nonché, ove richiesto, l'organizzazione del trasporto degli stessi, direttamente o tramite vettori terzi (di seguito, "**Servizi Aggiuntivi relativi al veicolo**").
5. Le presenti Condizioni Generali di Vendita per i veicoli usati regolano tutti i rapporti contrattuali in essere tra l'Acquirente, i Venditori e AUTO1 (di seguito i "**TCG di Vendita**"). A tal proposito, da un lato, si instaura il rapporto contrattuale con il Venditore di riferimento per quanto riguarda il veicolo usato (di seguito il "**Contratto di Vendita Auto Usate**") e, dall'altro, il rapporto contrattuale con AUTO1 per quanto riguarda i servizi relativi al

veicolo (di seguito il "**Servizi Aggiuntivi**" e, insieme al Contratto di acquisto del veicolo usato, i "**Contratti**"). I Venditori, gli Acquirenti e AUTO1 accettano espressamente di sottoporsi esclusivamente ai presenti TCG di Vendita, indipendentemente da eventuali Condizioni Generali predisposte dall'Acquirente. Nessun'altra condizione generale di vendita - in particolare se diversa o contrastante con le regole previste nei presenti TCG di Vendita - verrà accettata dai Venditori e da AUTO1. L'accettazione di altre condizioni generali di vendita si riterrà invalida ed inefficace se non espressamente approvata per iscritto dal Venditore o da AUTO1.

6. Con la registrazione al Portale l'Acquirente accetta espressamente i presenti TCG di Vendita. I Venditori e AUTO1 si riservano il diritto di modificare ed integrare in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno il contenuto dei TCG di Vendita.
7. I presenti TCG di Vendita sono pubblicati sul Portale e sono sempre consultabili da parte dell'utenza, unitamente alla possibilità di accedere alla versione stampabile. L'attuale versione dei presenti TCG di Vendita è liberamente consultabile e scaricabile nella homepage del sito [www.auto1.com](http://www.auto1.com).
8. Se l'Acquirente aderisce al Finanziamento AUTO1, oltre ai presenti TCG di Vendita si applicano le Condizioni Speciali Finanziamento AUTO1 (di seguito "**TCG di Finanziamento AUTO1**"). In caso di contraddizioni tra i presenti TCG di vendita e i TCG di Finanziamento AUTO1, prevarranno le disposizioni dei TCG di Finanziamento AUTO1.
9. Si rappresenta che le società Auto1 Car Trade S.r.l. e Auto1 Car Export S.r.l. acquistano veicoli ai sensi dell'art. 7.2 della legge 130/1999, finanziando l'acquisto mediante l'emissione di titoli in conformità alla suddetta legge. Per l'effetto, ogni veicolo acquistato costituisce un patrimonio separato a tutti gli effetti rispetto a quello di Auto1 Car Trade S.r.l. e Auto1 Car Export S.r.l. conformemente all'art. 7.2, comma 1, della legge 130/1999. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi rispettivamente da Auto1 Car Trade S.r.l. e Auto1 Car Export S.r.l. e degli altri soggetti indicati ai sensi della suddetta previsione di legge.
10. Si rappresenta altresì che, nello svolgimento delle attività previste dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, Auto1 Car Trade S.r.l. e Auto1 Car Export S.r.l. si avvarranno del supporto fornito loro dalla società Noi Compriamo Auto.it S.r.l. in qualità di gestore ("portfolio manager") nel contesto delle rispettive operazioni di cartolarizzazione ai sensi del sopra citato art. 7.2 della legge 130/1999.

## **B. Condizioni Generali del Contratto di Vendita Auto Usate**

### **I. Procedura d'acquisto**

1. Il Portale è suddiviso nelle seguenti modalità di acquisto: "Compra Subito", "Asta 24h", "Asta Cliente" e "Asta Catalogo" (di seguito, "**Modalità di acquisto**"). In ciascuna Modalità di acquisto, i veicoli sono presentati e descritti singolarmente (di seguito: "**Inserzione**"). In ogni Inserzione,

L'Acquirente può presentare offerte di acquisto in conformità alle regole di ciascuna Modalità di acquisto. La catalogazione e la descrizione delle autovetture sul Portale non costituiscono un'offerta alla stipula del Contratto di Vendita Auto Usate bensì semplici inviti a contrarre (*c.d. invitatio ad offerendum*).

2. Dopo aver visionato gli autoveicoli nel Portale, gli Acquirenti – ove interessati all'acquisto di uno di essi – possono procedere con un'offerta nel rispetto delle regole previste per ciascuna delle richiamate modalità d'acquisto, il tutto specificando la somma che sono disposti ad offrire per l'acquisto dell'autoveicolo prescelto. L'offerta è vincolante per l'Acquirente che, così facendo, si impegna con il Venditore alla stipula del Contratto di Vendita Auto Usate alla cifra proposta. L'Acquirente resta vincolato alla propria offerta d'acquisto per un periodo di 7 giorni a decorrere dalla data di proposizione della stessa (di seguito, "**Periodo di irrevocabilità dell'offerta**"). Se il Periodo di irrevocabilità dell'offerta termina di domenica o in altro giorno festivo, tale termine sarà prorogato automaticamente al primo giorno non festivo che segue.
3. Se entro il termine ultimo previsto nel Periodo di irrevocabilità dell'offerta l'Acquirente non riceverà alcuna comunicazione di conclusione del Contratto di Vendita Auto Usate, quest'ultima non dovrà più ritenersi vincolante.
4. Il Contratto di Vendita Auto Usate dovrà ritenersi perfezionato a partire dal momento in cui il Venditore accetta l'offerta dell'Acquirente. Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 5 della presente Sezione, il contratto di compravendita si considera a tutti gli effetti perfezionato e vincolante per le parti a partire dal momento in cui il Venditore comunica al promittente acquirente la propria accettazione inviando una mail avente valore di Conferma d'ordine. A partire dal momento della ricezione (*Zugang*) da parte dell'Acquirente della Conferma d'ordine, il contratto dovrà ritenersi perfezionato, efficace e vincolante (vedi sotto).
5. Nel caso in cui la documentazione dell'autoveicolo non sia ancora nella disponibilità del Venditore alla data di scadenza del Periodo di irrevocabilità dell'offerta a causa di ritardi nella gestione della pratica da parte del precedente venditore o della banca che ne ha finanziato il precedente acquisto, Venditore e Acquirente accettano che la scadenza del Periodo venga prorogata di 30 giorni. Durante tale periodo di tempo l'autoveicolo continuerà ad essere visibile all'Acquirente nel Portale, alla sezione "I Miei Ordini" del suo profilo personale. I punti (2, terza e quarta frase), (3) e (4) dovranno essere letti conformemente a quanto stabilito nel presente punto.
6. Diritti e obblighi derivanti dal Contratto di Vendita Auto Usate saranno soggetti ai presenti TCG di Vendita, nella versione vigente al momento di conclusione del Contratto di Vendita Auto Usate.
7. È fatto divieto all'Acquirente di presentare offerte d'acquisto sulla Piattaforma in prima persona e/o tramite altre persone fisiche o giuridiche a lui vicine e/o nella sua sfera d'influenza (in particolare nel caso in cui egli sia il beneficiario effettivo ai sensi dell'art. 3 della legge tedesca sul riciclaggio di denaro, nel caso di società affiliate ai sensi dell'art. 15 della legge tedesca sulle società per azioni o nel caso di offerte da parte di "prestanome") per i veicoli che essi

stessi o persone appartenenti al suddetto gruppo di persone hanno offerto ad AUTO1 Group e che non sono ancora stati acquistati da AUTO1 Group al momento dell'offerta d'acquisto. In caso di ragionevole sospetto di tale comportamento, il rispettivo Venditore ha il diritto di recedere dal contratto. Il rispettivo Venditore deve proteggere l'integrità della piattaforma per poter offrire prezzi di mercato equi agli altri rivenditori auto. Questo non può essere garantito qualora venga messo in atto il comportamento descritto sopra e può causare una grave violazione della fiducia degli altri Acquirenti sulla Piattaforma e un considerevole danno finanziario e di reputazione per il rispettivo Venditore e le altre società di AUTO1 Group.

8. La procedura descritta al precedente punto 7, così come altre manipolazioni del processo di acquisto sulla Piattaforma - ad esempio attraverso offerte fasulle o prezzi stracciati - possono costituire un reato penale. In questi casi, dopo averli esaminati, il rispettivo Venditore presenterà una denuncia penale.

## **II. Accesso ai servizi**

1. I Venditori potranno introdurre nuovi servizi in formato elettronico (tools) utili ai fini di velocizzare le procedure e di rendere possibile la personalizzazione dei contratti (ove necessario, anche coinvolgendo soggetti terzi). L'Acquirente si impegna ad utilizzare tali servizi unicamente per il pagamento del prezzo d'acquisto, per il ritiro ed il trasporto dell'autoveicolo, per i reclami e per le restanti funzioni espressamente previste.
2. L'Acquirente è tenuto a mantenere aggiornati i dati inseriti nel proprio profilo personale del Portale, in particolare la propria Partita IVA.

## **III. Pagamento del prezzo e rimborso dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.)**

1. L'Acquirente dovrà pagare il prezzo d'acquisto per intero senza applicare alcuna detrazione. I dettagli relativi al prezzo di acquisto saranno visualizzabili nella relativa Conferma d'ordine.
2. Il prezzo d'acquisto sarà immediatamente dovuto a seguito della conclusione del Contratto di Vendita Auto Usate. L'Acquirente dovrà pagare il prezzo d'acquisto, con effetto liberatorio (*schuldbefreiende Wirkung*), immediatamente dopo aver ricevuto la Conferma d'ordine, tramite cui il Venditore conferma il perfezionamento della compravendita. Il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente specificato nella Conferma d'ordine. L'Acquirente sarà ritenuto inadempiente (*Verzug*) qualora non effettui il pagamento del prezzo entro tre giorni lavorativi (*Werktage*) dalla ricezione della Conferma d'ordine. A tal proposito, sarà applicato l'articolo 286 del Codice Civile Tedesco (*Bürgerliches Gesetzbuch - BGB*) (di seguito, "**BGB**").
3. Nel caso in cui l'Acquirente non provveda al pagamento del prezzo indicato nel contratto di compravendita entro i termini concordati, sarà tenuto a corrispondere al Venditore, in unica soluzione, una penale contrattuale pari ad EURO 250,00 (netti) o il maggior importo pari al 5% del prezzo d'acquisto. Nel caso di ritardi nel pagamento non addebitabili alla condotta dell'Acquirente, non verrà applicata alcuna penale. In caso di contestazioni circa l'ammontare della penale contrattuale, le parti concordano che la questione debba essere devoluta all'autorità giudiziaria esclusivamente

competente ai sensi della Sezione D, Paragrafo V, punto 6 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

4. È vietato il pagamento parziale del prezzo d'acquisto. Nel caso in cui l'Acquirente esegua pagamenti parziali nonostante l'espresso divieto, gli importi pagati verranno detratti dal credito del Venditore nel seguente ordine: prezzo di acquisto, Commissioni d'asta, Servizi Aggiuntivi relativi al veicolo, altre spese. Qualora l'Acquirente effettui pagamenti parziali, sarà tenuto a corrispondere al Venditore, in unica soluzione, una penale contrattuale pari ad EURO 250,00 (netti) o il maggior importo pari al 5% del prezzo d'acquisto. Il Venditore si riserva il diritto di presentare e far valere eventuali danni eccedenti tale importo. Nel caso in cui l'importo della penale contrattuale sia ritenuto inadeguato, le parti convengono che il Foro competente ai sensi della Sezione D, Paragrafo V, punto 6 determinerà a sua esclusiva discrezione tale importo.
5. A fronte di eventuali contestazioni da parte del Venditore, l'Acquirente non potrà far valere alcun diritto di compensazione o di ritenzione, a meno che tali contestazioni siano state espressamente accettate da parte del Venditore o l'autorità giudiziaria si sia pronunciata sul punto con decisione definitiva e vincolante per le parti (*rechtskräftig*). In particolare, l'Acquirente non potrà rifiutarsi di pagare quanto dovuto eccedendo altre contestazioni, reali o presunte, nei confronti del Venditore in riferimento ad altri rapporti contrattuali (compresi altri Contratti di Vendita Auto Usate).
6. Ove l'Acquirente non provvedesse al pagamento entro i termini previsti (*Zahlungsverzug*), il Venditore sarà legittimato a risolvere il Contratto di Vendita Auto Usate. Una volta dichiarata la risoluzione - anche solo tramite l'invio di una nota di credito o documento di storno all'Acquirente (*Stornobeleg*) - il Venditore avrà diritto di porre nuovamente in vendita le autovetture oggetto di tale compravendita. L'Acquirente, invece, sarà tenuto a pagare al Venditore, in unica soluzione, una penale contrattuale pari ad EURO 250,00 o il maggior importo pari al 5% del prezzo d'acquisto per ogni contratto di compravendita risolto, il tutto a titolo di risarcimento del danno subito a seguito della risoluzione e della conseguente necessità di rimettere in vendita l'autoveicolo. L'Acquirente non sarà tenuto al risarcimento o sarà tenuto a versarlo in misura ridotta ove provi che il Venditore non ha subito un danno o che il danno subito è di valore inferiore rispetto a quanto richiesto a tale titolo dal Venditore. Nel caso in cui il Venditore rivenda l'autoveicolo ad un prezzo inferiore rispetto a quello concordato nella precedente compravendita oggetto di risoluzione, tale somma potrà essere richiesta all'Acquirente a titolo di ulteriore danno subito. In caso di risoluzione del contratto, l'importo incassato dal Venditore verrà restituito all'Acquirente previa deduzione di eventuali penali maturate ai sensi del punto 3 del presente Paragrafo. Nel caso in cui l'Acquirente non provveda al pagamento dell'importo richiesto entro 5 giorni lavorativi, il Venditore potrà immediatamente agire in giudizio nei suoi confronti (*Mahnverfahren*) per recuperare il credito. Il Venditore si riserva espressamente il diritto di agire nuovamente nei confronti dell'Acquirente in presenza di ulteriori danni derivanti dal mancato pagamento del prezzo di vendita.

7. Se il Contratto di Vendita Auto Usate concluso tra l'Acquirente e il Venditore soddisfa i requisiti di una fornitura/acquisizione intracomunitaria ai sensi dell'Articolo 138 e dell'Articolo 141 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (Direttiva IVA) oppure qualora l'Acquirente esporti il veicolo fuori dal territorio doganale dell'Unione Europea, il rispettivo Venditore rimborserà l'imposta sul valore aggiunto all'Acquirente e emetterà una nuova fattura, a condizione che l'Acquirente fornisca al rispettivo Venditore o AUTO1 i documenti necessari (secondo la legge del rispettivo paese) entro 90 giorni dall'invio delle fatture o in caso di trasporto da parte di AUTO1 (Sezione C) entro 90 giorni dalla spedizione (data di uscita merce). Qualora l'Acquirente presenti la richiesta di rimborso o i documenti necessari a processarla dopo la scadenza del periodo di 90 giorni, il rispettivo Venditore avrà il diritto, a sua esclusiva discrezione, di respingere la domanda di rimborso. Se la domanda di rimborso non viene respinta, AUTO1 avrà il diritto di addebitare una commissione per la gestione del rimborso come segue:
- 250,00 EURO (netti) se l'importo rimborsabile è pari o superiore a EURO 1.000,00;
  - 150,00 EURO (netti) se l'importo rimborsabile è inferiore a EURO 1.000,00.

Per quanto possibile, questa penale sarà compensata con l'importo del rimborso.

Qualora l'Acquirente riceva una conferma di acquisto senza imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) per un veicolo imponibile dal rispettivo Venditore al momento di conclusione del Contratto di Vendita Auto Usate (in applicazione dell'esenzione fiscale per forniture intracomunitarie ai sensi dell'articolo 138 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto), l'Acquirente è tenuto a fornire al rispettivo Venditore la necessaria prova di esenzione fiscale entro 60 giorni dal ricevimento della fattura di vendita del veicolo, ai sensi dell'art. 45a del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011 che stabilisce misure di attuazione della Direttiva 2006/112/CE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

Se l'Acquirente non adempie al suo obbligo di fornire la prova entro 60 giorni, il rispettivo Venditore ha il diritto di addebitare l'imposta sul valore aggiunto retroattivamente.

8. In caso di veicoli venduti in regime IVA del margine, non è previsto alcun rimborso dell'IVA.

#### **IV. Pagamento in altre valute; riserva del diritto di recesso**

1. AUTO1 può offrire, per determinate valute, che i prezzi di acquisto dei veicoli possano essere pagati dall'Acquirente in una valuta diversa dall'euro (di seguito "**Valuta estera**") a un tasso di cambio determinato da AUTO1 (di seguito "**Tasso di cambio AUTO1**"). L'Acquirente può impostare il pagamento in altre valute tramite il proprio account, nella misura in cui può e desidera avvalersi di questa opzione. È a discrezione dei Venditori e di AUTO1 decidere se concedere all'Acquirente questa opzione; l'Acquirente non

vanta alcun diritto in merito nè potrà pretendere l'applicazione della predetta opzione.

2. La nuova impostazione sarà immediatamente efficace, anche per le offerte già presentate, e sarà vincolante per l'Acquirente. Le offerte continueranno ad essere visualizzate in Euro sulla piattaforma, il Tasso di cambio AUTO1 sarà mostrato all'Acquirente a scopo informativo. Il prezzo di acquisto finale in valuta estera (di seguito "**Prezzo in valuta estera**") si basa sul Tasso di cambio AUTO1 alla data della conferma di acquisto. Il Prezzo in valuta estera risulta dalla conferma dell'acquisto.
3. Se l'Acquirente paga il Prezzo in valuta estera in Euro, l'importo pagato in Euro sarà imputato al Prezzo in valuta estera al Tasso di cambio AUTO1 al momento della ricezione del pagamento. Se dopo il pagamento permarrà un debito in valuta estera, questo dovrà essere corrisposto dall'Acquirente in valuta estera entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione.
4. Se l'Acquirente presenta offerte di acquisto in Valuta Estera e viene concluso un Contratto di Vendita Auto Usate su questa base, i Venditori si riservano il diritto di recedere dal Contratto di Vendita Auto Usate se al momento del ricevimento del pagamento la Valuta Estera si è deprezzata di almeno 5 volte la volatilità del tasso di cambio ufficiale tra l'Euro e la Valuta Estera della Banca Centrale Europea negli ultimi 30 giorni.

Il pagamento in Valuta Estera è un servizio che i Venditori e AUTO1 vogliono fornire agli Acquirenti per rendere gli acquisti il più possibile comodi e facili. Poiché i tassi di cambio variano, viene addebitato un supplemento per coprire il rischio di mercato, al fine di fornire al Acquirente i vantaggi di cui sopra. Questo supplemento non copre il rischio se i tassi di cambio si deteriorano in modo significativo a svantaggio dei Venditori rispetto alle normali variazioni. Per questi casi, i Venditori devono mantenere il diritto di recesso per evitare ulteriori danni incalcolabili.

## **V. Consegna e ritiro**

1. A seguito del perfezionamento del Contratto di Vendita Auto Usate, ogni rischio e responsabilità connessi all'autoveicolo, in particolare i rischi di perimento e deterioramento del bene venduto, si trasferiranno in capo all'Acquirente. Sarà responsabilità dell'Acquirente provvedere al ritiro dell'autoveicolo nel luogo indicato. Il Venditore si riserva il diritto di spostare l'autoveicolo (per ragioni di natura logistica e sino al momento dell'effettivo ritiro da parte dell'Acquirente) nel centro di stoccaggio più vicino al luogo dove si trovava al momento della compravendita. Una volta perfezionata la vendita e formalizzata dall'Acquirente la richiesta di ritiro del veicolo, il Venditore provvederà ad inviargli tutte le informazioni necessarie, in particolare, il luogo di ritiro, i relativi orari di apertura e la prima data utile al medesimo (di seguito, "**Ordine di Rilascio**"). La richiesta di ritiro dell'autoveicolo da parte dell'Acquirente dovrà essere inviata al Venditore almeno 24 ore prima della data in cui si intende ritirlo. Non è possibile procedere al ritiro dell'autoveicolo in assenza di previa richiesta.

2. L'Acquirente dovrà ritirare l'autoveicolo acquistato presso il luogo indicato nell'Ordine di Rilascio entro 3 giorni lavorativi dalla data specificata nel medesimo.
3. Nel caso in cui l'Acquirente non provveda al ritiro dell'autoveicolo nei termini di cui al punto 2, il Venditore avrà facoltà di applicare all'Acquirente spese di custodia pari a 15,00 EURO netti al giorno per ogni veicolo acquistato e non ancora ritirato. L'Acquirente non sarà tenuto a pagare le spese di custodia ove provi che il Venditore non abbia subito danni economici o non abbia subito danni tali da giustificare l'ammontare indicato. Il Venditore si riserva la facoltà di trattenere l'autoveicolo fin quando le spese di custodia maturate non risulteranno interamente pagate.
4. Ove necessario ai fini del ritiro dell'autoveicolo, il Venditore dovrà garantire all'Acquirente la possibilità di accedere al centro logistico o al diverso luogo indicato nell'Ordine di Rilascio.
5. Al momento del ritiro, l'Acquirente sarà tenuto a ispezionare l'autoveicolo ai fini di verificare la corrispondenza del numero di telaio (di seguito, "**VIN - vehicle identification number**"), la presenza di vizi non previamente denunciati dal Venditore e di tutti gli accessori inclusi nel prezzo di vendita. Nel caso vengano riscontrati danni non previamente denunciati o la mancanza di uno o più accessori, l'Acquirente dovrà annotare quanto rilevato nel documento sottoscritto contestualmente al ritiro dell'autoveicolo. L'Acquirente dovrà rispettare le condizioni di ritiro previste dal centro logistico indicato dal Venditore. Premesso quanto sopra, l'Acquirente è tenuto a denunciare i vizi e l'assenza di accessori ai sensi della Sezione B, Paragrafo VIII delle presenti Condizioni Generali di Contratto. L'obbligo di notificare al Venditore eventuali difetti non viene adempiuto annotando quanto rilevato nel documento sottoscritto contestualmente al ritiro dell'autoveicolo.
6. Se l'Acquirente non ottempera al suo obbligo contrattuale di verificare la corrispondenza del numero di telaio e ritira un autoveicolo diverso da quello indicato nel Contratto di Vendita Auto Usate, sarà tenuto a pagare al Venditore una penale contrattuale pari a 200,00 EURO netti. Ciò non si applica se l'Acquirente non è responsabile per l'errato ritiro. Nel caso in cui l'importo della penale contrattuale sia ritenuto inadeguato, le parti concordano che il tribunale esclusivamente competente ai sensi della Sezione D, Paragrafo V, punto 6 determinerà a sua esclusiva discrezione tale importo.
7. Inoltre, l'Acquirente sarà tenuto a risarcire ad AUTO1 ed al Venditore ogni ulteriore danno presente e futuro causato dal ritiro dell'autoveicolo sbagliato (es. spese di trasporto per la riconsegna nel luogo concordato e risarcimento del danno subito dal legittimo proprietario dell'autoveicolo). In alternativa, l'Acquirente potrà decidere di farsi carico a proprie spese della riconsegna dell'autoveicolo nel luogo indicato.
8. Qualora il centro logistico o il diverso luogo indicato per il ritiro sia inaccessibile per eventi di forza maggiore o altri eventi imprevedibili, non riconducibili alla volontà del Venditore (es. manifestazioni, scioperi ecc.), e tali eventi rendano momentaneamente inattuabile il ritiro dell'autoveicolo, i relativi termini verranno prorogati per un numero di giorni pari alla durata



dell'impedimento, in ogni caso, non oltre una settimana dal termine concordato.

## **VI. Trasferimento del Titolo**

Ciascun Venditore si riserva il Titolo di proprietà del veicolo e, se del caso, dei suoi accessori fino al completo pagamento del prezzo stabilito nel Contratto di Vendita Auto Usate.

## **VII. Vizi (*Mängel*)**

1. Gli Acquirenti non potranno presentare reclami aventi ad oggetto i vizi dei veicoli compravenduti. Non è possibile presentare reclami aventi ad oggetto le qualità dell'autoveicolo, in particolar modo ove tali vizi siano dovuti alla normale usura. L'esclusione di qualsiasi garanzia vale anche per il periodo di tempo intercorrente tra il perfezionamento del Contratto di Vendita Auto Usate e la consegna dell'autoveicolo.
2. La definizione di difetto materiale oggettivo prevista dal § 434 par. 3 BGB non si applica.
3. Le informazioni sull'autoveicolo contenute nella sua descrizione alla voce "Dati dell'auto relativi al numero identificativo del telaio" (VIN)" (*Fahrzeugdaten laut Identifikationsnummer*) saranno fornite al Venditore da fornitori terzi (DAT). È esclusa ogni responsabilità sulla correttezza di tali informazioni. In particolare, le informazioni in questione non devono considerarsi ad alcun titolo vincolanti ai fini della valutazione delle caratteristiche del bene venduto (*Beschaffensvereinbarung*).
4. Il Venditore è l'unico responsabile delle specifiche del veicolo. L'elenco di eventuali danni non costituisce un accordo definitivo sulla qualità della merce (*Beschaffensvereinbarung*). Il chilometraggio effettivo dei veicoli potrebbe essere leggermente superiore al chilometraggio dichiarato a causa di spostamenti necessari nei centri logistici (es. custodia, predisposizione per il trasporto, ecc.).
5. L'affermazione "Danno da incidente riparato: Sì" (*Unfallschaden repariert: Ja*) non costituisce una dichiarazione che la riparazione del danno da incidente sia stata eseguita professionalmente. A questo proposito, non vi è alcuna garanzia sulla professionalità della riparazione (*Beschaffensvereinbarung*).
6. Tutte le informazioni riportate nella sezione "Informazioni sul giro di prova" sono il risultato delle impressioni visive e uditive acquisite durante il breve giro di prova secondo gli standard di qualità interni di AUTO1. Pertanto, tali informazioni non potranno essere considerate una promessa sulle qualità del bene venduto (*Beschaffensvereinbarung*). Generalmente non viene eseguita alcuna ispezione del sottoscocca del veicolo.
7. Le eccezioni richiamate ai punti 1 e 3 non si applicano qualora il Venditore abbia dolosamente (*Arglist*) taciuto all'Acquirente i vizi della cosa, oppure qualora pervengano richieste di risarcimento fondate su gravi negligenze e inadempimenti contrattuali da parte del Venditore o di chi agisce in suo nome (*Erfüllungsgehilfen*) o in base a sue istruzioni (*Verrichtungsgehilfen*). Si fa inoltre presente che le eccezioni dei punti 1 e 3 non si applicheranno ove le

contestazioni abbiano ad oggetto danni fisici o più in generale menomazioni dei diritti alla vita o alla salute delle persone coinvolte.

8. Qualora, in via del tutto straordinaria, sia stata concessa la risoluzione del Contratto di Vendita Auto Usate (*Rückabwicklung*) con contestuale riconsegna dell'autoveicolo al Venditore, l'Acquirente sarà tenuto a versare al Venditore una somma a titolo di indennizzo d'uso ogniqualvolta abbia percorso più di 100 km (circa 62 miglia). Tale somma dovrà determinarsi in via equitativa sulla base del numero di chilometri percorsi. La somma dovuta al Venditore a titolo di usura del veicolo potrà essere detratta dalla somma dovuta all'Acquirente a titolo di restituzione del prezzo d'acquisto.
9. Fatto salvo il punto 6, qualsiasi reclamo dell'Acquirente si prescrive entro un anno dall'inizio del periodo di prescrizione legale.
10. L'Acquirente non potrà addebitare al Venditore le spese per la custodia dell'autoveicolo ed ogni altra spesa sostenuta per l'esecuzione del contratto.
11. Qualsiasi scioglimento o risoluzione di singoli contratti di compravendita è regolata dal presente punto 10. Oltre alla riconsegna dell'autoveicolo presso la filiale AUTO1 più vicina o nel diverso luogo indicato dal Venditore, l'Acquirente dovrà inviare al Venditore una fotografia attuale del contachilometri dell'autoveicolo; dovrà inoltre restituire la documentazione dell'autoveicolo, le chiavi di riserva e tutti i relativi accessori. L'Acquirente dovrà adempiere alle presenti obbligazioni nel termine di 3 giorni lavorativi dalla data di risoluzione del contratto (*Werktage*), il termine sarà di 5 giorni in caso di spedizioni/trasporti internazionali. Ove l'Acquirente non provveda a tali obbligazioni nei termini indicati, il Venditore avrà facoltà di addebitare spese di custodia pari ad 15,00 EURO netti per ogni giorno di ritardo, salvo che l'Acquirente provi che il Venditore non abbia subito alcun danno o che il danno emergente sia quantificabile in una somma inferiore a quella richiesta a titolo di spese di custodia. Successivamente alla riconsegna dell'autoveicolo, della sua documentazione e di eventuali chiavi e accessori, il Venditore dovrà rimborsare all'Acquirente il prezzo d'acquisto al netto di quanto, eventualmente, dovuto a titolo di indennizzo d'uso e/o spese di custodia.

## VIII. Reclami

1. Al momento del ritiro l'Acquirente dovrà, senza ritardo alcuno (*unverzüglich*), verificare lo stato dell'autoveicolo e quello dei suoi accessori e, ove vengano rilevati dei vizi, l'Acquirente dovrà segnalarli al Venditore, entro 1 giorno lavorativo dalla consegna, tramite i servizi elettronici reperibili nella sezione del Portale dedicata (di seguito, "**Notifica Vizi**"). I relativi servizi elettronici di seguito, "**Strumenti di reclamo**"). Ogni "**Notifica Vizi**" può contenere la segnalazione di più vizi, qualora presenti. I reclami presentati oltre i termini o notificati con altre modalità (es. reclami comunicati di persona o al telefono) non verranno presi in considerazione. La mancata Notifica Vizi da parte dell'Acquirente equivale ad una dichiarazione di accettazione dello stato d'uso dell'autoveicolo e dei suoi accessori, salvo in caso di vizi occulti non riconoscibili tramite un'ispezione effettuata secondo i canoni di diligenza professionale. In caso di difetti evidenti, riconoscibili a prima vista, l'Acquirente dovrà annotarli sulla bolla di consegna o sulla prova documentale di consegna del veicolo. Non è dovuta alcuna garanzia in presenza di vizi

facilmente riconoscibili in sede di ritiro/consegna e non debitamente annotati nel Foglio di pickup o nella documentazione ad esso equiparabile ricevuta al momento della consegna.

2. Il Venditore si riserva il diritto di invocare la mancanza di una corretta Notifica Vizi se la Notifica Vizi non è stata inviata tramite gli Strumenti di reclamo, anche qualora venisse comunque elaborata.
3. In presenza di vizi non rilevabili dall'Acquirente al momento della consegna dell'autoveicolo e manifestatisi in un momento successivo, l'Acquirente dovrà denunciare tali vizi al Venditore entro 1 giorno lavorativo dalla data della loro scoperta. In caso di mancata denuncia del vizio da parte dell'Acquirente nel termine di cui sopra, tale condotta sarà equiparabile ad una dichiarazione di accettazione dello stato d'uso dell'autoveicolo a prescindere dai vizi. Le presenti regole non trovano applicazione nel caso in cui il vizio sia stato dolosamente occultato dal Venditore, da suoi impiegati o da qualunque altro soggetto da esso delegato.
4. Entro 7 giorni dalla richiesta da parte del Venditore, l'Acquirente dovrà fornire le prove del vizio caricando la relativa documentazione tramite gli "Strumenti di reclamo" reperibili nel Portale. Se l'Acquirente non soddisfa tale richiesta entro i termini, la sua condotta omissiva varrà come accettazione implicita dello stato in cui si trova il veicolo ed i relativi accessori.
5. Una volta esaminati i vizi, il Venditore comunicherà per iscritto all'Acquirente l'esito del reclamo. Il Venditore ha il diritto di detrarre un importo netto di EURO 250,00 (di seguito la "**Detrazione**") dall'importo totale del danno di ogni Notifica Vizi presentata dall'Acquirente, qualora l'importo totale dei danni superi la Detrazione ed il relativo Venditore decida di indennizzare l'Acquirente. Ciò vale anche, *mutatis mutandis*, se il Venditore e l'Acquirente concordano la risoluzione del Contratto di Vendita Auto Usate e il prezzo di acquisto più i Costi di cui alla Sezione C superano l'importo della Detrazione.
6. L'assenza di uno o più degli accessori promessi dal Venditore è qualificabile come vizio. In tal caso, si applicheranno *mutatis mutandis* i punti dall'(1) al (4).

## **C. Condizioni Generali dei Servizi Aggiuntivi di AUTO1**

### **I. Spese e Commissioni d'asta**

1. Per ogni Contratto di Vendita Auto Usate concluso, l'Acquirente sarà tenuto a pagare un corrispettivo per i Servizi Aggiuntivi relativi al veicolo (indicati nei presenti TCG di Vendita come "**Commissioni d'asta**"). L'importo delle Commissioni d'asta dipende dal prezzo di acquisto del veicolo ed il relativo importo sarà specificato nella Conferma d'ordine alla voce "Commissione per l'asta", secondo il seguente [listino prezzi](#) per gli Acquirenti con sede in Italia.

Le Commissioni d'asta sono e sono sempre state commissioni che remunerano tutti i servizi forniti da AUTO1 (direttamente o tramite società affiliate) all'Acquirente, che non sono coperti dai Servizi Aggiuntivi relativi al veicolo, a beneficio dell'Acquirente. Ciò include in particolare i servizi di assistenza alla clientela, l'uso della piattaforma, i servizi operativi e i servizi di supporto logistico.

2. Sono a carico dell'Acquirente i costi sostenuti da AUTO1 per tutti gli altri servizi correlati alla vendita dell'autoveicolo (indicati nelle presenti TCG di Vendita come "**Spese**"). L'ammontare delle Spese sarà indicato nei rispettivi listini prezzo.
3. Le Commissioni d'asta e le altre Spese verranno specificate nella Conferma d'ordine e dovranno essere corrisposte dall'Acquirente sul conto corrente bancario specificato nella Conferma d'ordine indicante il prezzo totale del veicolo.
4. Per quanto riguarda il pagamento dei Servizi Aggiuntivi e delle Commissioni d'asta si rimanda integralmente alla Sezione B, Paragrafo I, III e IV. Tali somme sono dovute a far data dal perfezionamento del Contratto di Vendita Auto Usate.
5. Se l'Acquirente paga in una valuta diversa da quella indicata nella Conferma d'ordine, dovrà corrispondere ad AUTO1 una penale contrattuale di EURO 100,00 (netti). Ciò non si applica nel caso in cui, dopo il cambio, il pagamento sia da considerarsi un pagamento parziale ai sensi della Sezione B, Paragrafo III, punto 4. In tal caso, si applica la specifica penale contrattuale di cui alla Sezione B, Paragrafo III, punto 4. La penale non si applica se l'Acquirente non è responsabile del pagamento in una valuta diversa da quella indicata nella Conferma d'ordine. Nel caso in cui l'importo della penale contrattuale dovesse essere irragionevole, le parti concordano che l'importo sarà lasciato alla discrezionalità del tribunale competente ai sensi della Sezione D, Paragrafo V, punto 6 dei presenti TCG di Vendita.
6. Qualora l'Acquirente abbia richiesto il trasporto dell'autoveicolo ai sensi della Sezione C, Paragrafo II, le spese di trasporto verranno fatturate all'Acquirente da AUTO1. L'importo dovuto a titolo di costi di trasporto dovrà essere comunicato all'Acquirente da AUTO1 in anticipo. Nel caso in cui il pagamento del prezzo d'acquisto sia dovuto nell'immediatezza dell'acquisto ai sensi della Sezione B, Paragrafo III, punto 2, l'Acquirente sarà considerato inadempiente (*Verzug*) ai sensi dell'articolo 286 BGB alla scadenza dei 3 giorni successivi alla data di ricevimento della Conferma di Richiesta Trasporto. Nel caso l'Acquirente non provveda al pagamento degli importi richiesti entro i termini, il Venditore potrà far valere il proprio diritto di ritenzione illimitatamente finché l'Acquirente non avrà integralmente eseguito le proprie obbligazioni contrattuali. Per tutta la durata dell'inadempimento (*Verzug*) si applicherà *mutatis mutandis* la Sezione B, Paragrafo III, punto 3.

## II. Trasporto

1. Tramite un'opzione selezionabile nel proprio profilo personale all'interno del Portale, l'Acquirente può incaricare AUTO1 del trasporto dell'autoveicolo indicando il luogo di consegna. Una volta avanzata tale richiesta tramite il Portale o direttamente presso il Venditore, AUTO1 sarà contrattualmente obbligata a provvedere al trasporto nel luogo indicato. Una volta ricevuta la richiesta, AUTO1 invierà all'Acquirente una comunicazione di accettazione ("**Conferma di Richiesta Trasporto**"). Il trasporto potrà essere effettuato da un soggetto terzo delegato da AUTO1. I predetti servizi saranno regolati dalle Condizioni Generali degli Spedizionieri Tedeschi del 2017, accessibili al seguente [link](#), con espressa esclusione di quanto previsto dal paragrafo n. 30

"Applicable law, place of fulfilment, place of jurisdiction" dell'ADSp 2017. L'accettazione da parte di AUTO1 dell'ordine di trasporto ed il conseguente trasporto dell'autoveicolo nel luogo indicato dall'Acquirente, non farà mutare il luogo di consegna e di adempimento delle prestazioni (*Leistungs- und Erfolgsort*); l'Acquirente resta obbligato a ritirare il veicolo in questione (*Holschuld*).

2. Il trasporto dei veicoli viene solitamente effettuato mediante bisarche da otto veicoli ciascuna. Se, ordinando il trasporto, l'Acquirente non fornisce alcun indirizzo, un indirizzo errato o un indirizzo che non può essere raggiunto con il veicolo di trasporto designato o se il veicolo acquistato non può essere scaricato all'indirizzo a causa delle dimensioni del veicolo di trasporto, AUTO1 avrà diritto di trasportare il veicolo alla filiale AUTO1 più vicina. In tal caso, eventuali costi aggiuntivi sostenuti sono a carico dell'Acquirente. Qualora il veicolo venga consegnato presso una filiale AUTO1, l'Acquirente sarà obbligato a ritirare senza indugio il veicolo presso la filiale AUTO1.
3. Al momento della consegna, l'Acquirente ha l'obbligo di ispezionare l'autoveicolo e di annotare ogni danno rilevato ed ogni accessorio mancante nel Documento di Trasporto (*Frachtbrief*) o nella Lettera di Vettura CMR (*CMR-Frachtbrief*). Indipendentemente dall'obbligo di cui al presente capoverso, l'Acquirente sarà comunque tenuto a denunciare al Venditore tali difformità ai sensi della Sezione B Paragrafo VII delle presenti Condizioni Generali.
4. In deroga al punto 1, l'Acquirente è obbligato ad incaricare AUTO1 di trasportare il veicolo acquistato all'indirizzo di consegna da esso indicato, se il paese di origine del veicolo e la sede dell'Acquirente si trovano entrambi in uno dei paesi specificati nell'[elenco delle rotte](#). Se le condizioni del veicolo cambiano dopo la conclusione dell'ordine di trasporto, rendendo necessario commissionare un trasporto speciale, in particolare se il veicolo è diventato non marciante, AUTO1 si riserva il diritto di adeguare i prezzi del trasporto di conseguenza. Per tutti gli altri aspetti si applicano le disposizioni del presente Paragrafo II.

## **D. Condizioni Generali comuni per il Contratto di Vendita Auto Usate e per i Servizi Aggiuntivi**

### **I. Cessione dei diritti**

La cessione da parte dell'Acquirente di diritti e/o obblighi relativi al rapporto contrattuale con AUTO1 o con il Venditore dovrà essere preventivamente autorizzata rispettivamente da AUTO1 o dal relativo Venditore.

### **II. Esportazione in paesi extra UE**

Nel caso in cui il veicolo venga esportato al di fuori del territorio doganale dell'UE dall'Acquirente o da un terzo per conto dell'Acquirente, l'Acquirente è tenuto a utilizzare gli spedizionieri doganali espressamente incaricati da AUTO1. Se l'Acquirente non rispetta questa condizione, né AUTO1 né i Venditori possono figurare come esportatori registrati e i rimborsi IVA possono essere rifiutati ad esclusiva discrezione di AUTO1. Né il Venditore né AUTO1 sono responsabili di eventuali danni, sanzioni, tasse ecc. derivanti da tale inadempimento. L'Acquirente

è tenuto a fornire allo spedizioniere doganale tutti i documenti e le informazioni pertinenti per consentire uno sdoganamento conforme. L'Acquirente è inoltre tenuto a fornire ad AUTO1, su richiesta, i documenti di accompagnamento all'esportazione contenenti il Numero di Riferimento del Movimento (MRN) e una copia della nota/file di uscita completa che conferma l'esportazione del veicolo. Né il Venditore né AUTO1 agiscono come dichiaranti doganali durante il processo di esportazione e non emettono né forniscono certificati EUR1.

### **III. Responsabilità**

Fatto salvo quanto previsto dalla Sezione B – Paragrafo VI, i Venditori e AUTO1 dovranno essere ritenuti responsabili unicamente per i danni conseguenti a violazioni di obblighi contrattuali verificatisi per colpa grave (*grobe Fahrlässigkeit*) o dolo (*Vorsatz*). Ciò non troverà applicazione in tutti quei casi in cui l'inadempimento abbia determinato una lesione del diritto alla vita, all'integrità fisica o alla salute; o vi sia stata un inadempimento di una delle obbligazioni contrattuali ritenute essenziali ai fini del soddisfacimento dei reciproci interessi, o in caso di violazioni così gravi da compromettere la natura e le finalità stesse del contratto.

### **IV. Protezione e trattamento dei dati personali**

1. Informativa sulla protezione e il trattamento dei dati personali. È consentita la condivisione dei dati personali raccolti tra tutte le filiali europee di AUTO1. Nel caso in cui gli Acquirenti decidano di cancellarsi dal Portale, questi avranno il diritto all'immediata cancellazione dei propri dati personali a meno che AUTO1 Group non abbia ancora bisogno di tali informazioni ai fini dell'esecuzione di un contratto in essere.
2. I Venditori e AUTO1 hanno il diritto di raccogliere, conservare ed utilizzare i dati personali unicamente ai fini dello svolgimento delle attività per cui sono stati richiesti. La gestione dei dati nelle richiamate modalità sarà subordinata al rispetto della normativa vigente in materia di privacy, ed in particolare a quanto disposto dal German Telemedia Act (*Telemediengesetz – TMG*).
3. I Venditori e AUTO1 sono autorizzati a trasmettere i dati personali dell'Acquirente e/o delle persone da esso delegate all'adempimento delle proprie obbligazioni rispettivamente alle forze dell'ordine, agli enti regolamentatori e ad ogni altra autorità o soggetto terzo legittimato a richiedere tali informazioni in considerazione di procedimenti giudiziari in corso, o in presenza di elementi tali da far presumere vi sia stata una violazione di legge o una qualsiasi altra condotta illecita idonea ad arrecare danno al Venditore, ad AUTO1, all'Acquirente o agli altri soggetti terzi legittimati ad intervenire.

### **V. Normativa applicabile e Foro competente**

1. I nominativi delle parti contraenti e l'oggetto del contratto di compravendita dovranno essere indicati, a fini documentali, nella Conferma d'ordine. Ogni modifica o integrazione apposta a mano alla Conferma d'ordine dovrà ritenersi invalida. Il Venditore e AUTO1 potranno in qualsiasi momento modificare il sito web, le regole e le TCG di Vendita.

2. Nel caso in cui una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali fossero o diventassero invalide, nulle o - per qualsiasi altra ragione - inapplicabili, tali disposizioni diverranno inefficaci senza pregiudicare la validità e l'applicabilità di tutte le altre previsioni contrattuali.
3. Le relazioni commerciali facenti capo ad una specifica compravendita dovranno essere regolate unicamente dalle TCG di Vendita vigenti al momento del perfezionamento del Contratto di Vendita Auto Usate a cui tali relazioni sottendono.
4. Le presenti TCG di Vendita per veicoli usati sono vincolanti solo in lingua tedesca. Se i presenti TCG di Vendita sono disponibili in altre lingue, si tratta semplicemente di traduzioni non vincolanti per una migliore comprensione linguistica e non hanno alcun effetto legale.
5. Tutti i contratti ed i rapporti giuridici ed economici soggetti alle presenti TCG di Vendita saranno regolati dalla legge tedesca, con espressa esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (*Convention on Contracts for the International Sale of Goods - "CISG"*).
6. Per tutte le controversie presenti e future derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale tra le parti, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Kreuzberg (Berlino - Germania) ovvero il tribunale tedesco superiore competente per materia. I Venditori e AUTO1 saranno comunque liberi di intraprendere azioni giudiziarie nei confronti delle proprie controparti contrattuali presso il luogo di giurisdizione generale di queste ultime.

## **Allegato**

Esempi di casi particolari in cui è esclusa qualsiasi garanzia ai sensi della Sezione B, Paragrafo VI, punto 1:

- autoveicoli contrassegnati come autoveicoli incidentati (incluse eventuali perdite totali di valore economico - *wirtschaftliche Totalschäden*)
- motore o qualsiasi tipo di trasmissione di autoveicoli con chilometraggio superiore a 150.000 km (circa 93,200 miglia)
- motore o qualsiasi tipo di trasmissione di autoveicoli di età superiore a 10 anni
- importo totale netto del danno (per singola Notifica Vizi) pari o inferiore ad EURO 250,00
- vizi e danni riconoscibili, ad esempio, nello specifico:
  - lievi graffi
  - graffi sui cerchi in alluminio
  - lievi ammaccature
  - lievi macchie di ruggine
  - lievi scheggiature da pietrisco
  - lievi danni causati dall'impatto di pietre sul parabrezza (compresi quelli al di fuori del campo visivo)
  - abitacolo sporco (inclusi gli odori sgradevoli)
  - pneumatici piatti/danneggiati



- tutti i tipi di lampadine bruciate (LED, Xenon, ecc.)
- tutti i tipi di luci opacizzate dalla condensa ma senza danni esterni
- difetti tecnici della componentistica soggetta ad usura, in particolare:
  - impianto di scarico (ad es. DPF danneggiato, filtro antiparticolato, marmitta, convertitore catalitico)
  - tutti i tipi di ammortizzatori
  - tutti i tipi di molle rotte (inclusi i soffietti ad aria)
  - bracci di controllo trasversali, bracci di controllo assiali, boccole e cuscinetti in gomma
  - cuscinetti delle ruote e cuscinetti degli ammortizzatori
  - perdite di fluidi (ad esempio olio motore, liquido di raffreddamento, olio del cambio, ecc.)
  - guarnizioni che impediscono l'infiltrazione e l'uscita di fluidi
  - Fluido dell'aria condizionata (fluido del sistema di climatizzazione)
  - spazzole tergicristallo
  - batteria
  - batterie ad alta tensione per veicoli elettrici e ibridi
  - componenti elettrici del motore (alternatore, motorino di avviamento, qualsiasi tipo di poma, ecc.)
  - compressore dell'aria condizionata
  - volano a doppia massa
  - frizione rotta e unità operative
  - misuratore di portata d'aria, valvola a farfalla
  - valvola EGR rotta (ricircolo dei gas di scarico)
  - tutti i tipi di iniettori
  - candela, candele e bobina di accensione
  - freni o freno a mano danneggiato
  - radio rotta
- accessori mancanti:
  - antenne
  - manuali d'uso e manutenzione dell'autoveicolo o schede con i codici di attivazione della radio
  - CD, DVD, dischi rigidi o moduli di navigazione mancanti o memory card per dispositivi di navigazione GPS
  - pannelli di copertura del vano bagagli, portapacchi e ripiani portaoggetti

- pneumatici di scorta, kit di primo intervento, kit di riparazione pneumatici o kit di attrezzi, kit di pronto soccorso
- telecomandi (ad es. riscaldamento autonomo dal motore, radio o simili)
- chiavi relative alla componentistica (barra di traino, gancio di traino, portapacchi ecc.).

Versione Ottobre 2024